



Edizione di sabato 6 dicembre 2014

CASI CONTROVERSI

[Occhio al visto quando la contabilità è tenuta da altri](#)

di Comitato di redazione

ACCERTAMENTO

[Approvata la Voluntary disclosure \(anche "nazionale"\)](#)

di Nicola Fasano

ADEMPIMENTI

[Elenchi Intrastat: obblighi fiscali e statistici](#)

di Sandro Cerato

LAVORO E PREVIDENZA

[Il Senato approva in via definitiva la Legge Delega Jobs Act](#)

di Luca Vannoni

CONTABILITÀ

[Le scritture contabili quale fonte di informazione civilistica, fiscale e aziendale](#)

di Viviana Grippo

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

CASI CONTROVERSI

Occhio al visto quando la contabilità è tenuta da altri

di Comitato di redazione

Con l'obiettivo di contrastare il fenomeno legato alle **compensazioni di crediti inesistenti**, con la **Legge di Stabilità 2014** il Legislatore ha **esteso l'obbligo di apposizione del visto di conformità**, in precedenza previsto per i soli crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali Iva, anche per le **compensazioni dei crediti concernenti le imposte sui redditi, le relative addizionali, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive delle imposte sul reddito e l'imposta regionale sulle attività** produttive, qualora gli importi oggetto di compensazione siano superiori ad euro 15.000 annui.

Da un punto di vista procedurale, quanto alle regole da seguire per il soggetto che appone il visto di conformità sulla dichiarazione, **nulla cambia rispetto all'apposizione del visto sulla dichiarazione annuale Iva**, ma, nonostante siano passati ormai 5 anni dall'introduzione dell'obbligo, emergono ancora dubbi da parte dei Colleghi durante gli incontri di *Master Breve* in relazione alla situazione nella quale il visto di conformità viene apposto da parte di un soggetto terzo rispetto a quello che tiene le scritture contabili.

L'articolo 23, comma 1, del D. M. 164/1999 stabilisce infatti, come regola generale, che è possibile rilasciare il visto di conformità se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dallo stesso soggetto che rilascia il visto. Il tenore letterale della norma è inequivocabile: *“I professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili”*.

Nei casi in cui i **contribuenti tengono autonomamente le scritture contabili** oppure la contabilità è tenuta da una **società di servizi partecipata in maggioranza da professionisti abilitati** al rilascio del visto, il problema è superato dalla previsione contenuta nel comma 2 del citato articolo che prevede che *“le dichiarazioni e le scritture contabili si considerano predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti possiedono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista”*.

Il problema però non è risolto “normativamente” quando invece il soggetto che tiene le scritture contabili **non è lo stesso contribuente o un soggetto riconducibile ad un professionista abilitato al rilascio del visto**.

Con “sano” pragmatismo l'Agenzia, con la [**circolare n. 57/E/2009**](#) che a suo tempo ha dettato le regole per il rilascio del visto in relazione all'utilizzo del credito Iva, ha affrontato la

questione cercando una soluzione anche per queste situazioni numericamente diffuse.

Attesa l'obbligatorietà del visto per "sdoganare" l'utilizzo del credito in compensazione, il documento di prassi ha indicato come in questi casi i contribuenti possano rivolgersi ad un soggetto abilitato al rilascio del visto, stabilendo però "*l'obbligo, per chi appone il visto, di effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa e di predisporre la relativa dichiarazione*".

Questa previsione è stata ribadita anche dalla [**circolare 28/E del 25 settembre scorso**](#) in relazione alle nuove fattispecie di visto introdotte dalla Legge di Stabilità 2014:

"Coerentemente con quanto chiarito dalla circolare n. 57/E del 2009, tenuto conto della obbligatorietà del visto di conformità ai fini della fruizione dell'istituto della compensazione, si ritiene che nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente può comunque rivolgersi a un CAF-imprese o a un professionista abilitato all'apposizione del visto. Resta fermo che tali soggetti sono comunque tenuti a svolgere i controlli di cui ai paragrafi seguenti e a predisporre la dichiarazione."

Pertanto, il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità deve comunque esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione".

Dunque in questi casi è il **soggetto che appone il visto che deve predisporre e conseguentemente trasmettere la dichiarazione**.

I due adempimenti sono correlati, tant'è che nel momento in cui viene inviata telematicamente una dichiarazione, deve essere indicato se questa **è stata predisposta dal contribuente ovvero dal soggetto che la trasmette**, senza possibilità di ricorrere ad altre opzioni.

Nelle stesse istruzioni di compilazione dei modelli dichiarativi, peraltro, è precisato che "gli intermediari abilitati sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate per via telematica, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione per via telematica".

Dunque vi è l'impossibilità per un soggetto che, per quanto abilitato alla trasmissione telematica, non sia abilitato anche all'apposizione del visto, di procedere all'invio telematico di una dichiarazione predisposta e vistata da un altro professionista.

Quali le conseguenze in caso di **mancato rispetto della formalità in questione**?

Il visto di conformità non si considera apposto "regolarmente" e di conseguenza la compensazione del credito potrebbe essere considerata indebita da parte dell'Ufficio.

Conseguenza draconiana verrebbe da dire, ma l'adempimento "vive" di puro formalismo: lo stesso accadrebbe infatti anche nel caso in cui il professionista abilitato cessasse di essere tale

per non aver comunicato alla Direzione Regionale l'avvenuto rinnovo della copertura assicurativa ...

ACCERTAMENTO

Approvata la Voluntary disclosure (anche “nazionale”)

di Nicola Fasano

E' stata finalmente [approvata dal Senato la legge](#) in materia di rientro dei capitali dall'estero e di "maxi-ravvedimento speciale" di **imponibili interni occultati**. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Decorsi 15 giorni dalla **pubblicazione**, la norma entrerà definitivamente in vigore.

L'Agenzia delle entrate ha anche prontamente pubblicato sul proprio sito la [bozza del modello](#) di istanza per accedere alla regolarizzazione.

Il termine per la presentazione dell'istanza resta confermato al **30 settembre 2015**. E' possibile accedere alla sanatoria a condizione che **non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche** relativi alle attività da regolarizzare. Come si evince chiaramente anche dal modello in bozza, l'istanza è **nominativa** e vi è l'obbligo di indicare anche i **"soggetti collegati"** (in primis eventuali cointestatari degli investimenti), il che, ovviamente, consiglia il **massimo e solerte coordinamento** fra tutti i soggetti interessati, per evitare l'effetto-delazione.

Con riferimento al rientro dei capitali dall'estero, devono essere regolarizzati **tutti gli anni ancora accettabili e tutte le violazioni** in materia di monitoraggio fiscale, pagando in misura piena le **imposte** sui relativi redditi.

Il versamento di quanto dovuto può essere suddiviso in **(sole) tre rate mensili**.

Nei casi in cui la media delle consistenze delle (sole) **attività finanziarie** estere risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria **non ecceda il valore di 2 milioni** di euro il contribuente può optare per una **tassazione forfettaria pari all'1,35%** delle consistenze di fine anno (27% sul rendimento presunto del 5%), non sempre conveniente visto che spesso i dossier chiudono, soprattutto negli anni dal 2008 in poi, in perdita o con redditi molto ridotti.

Sulle **sanzioni** ci sono **forti sconti** sia sul versante del monitoraggio fiscale (riduzioni che possono arrivare, nella migliore delle ipotesi, **fino a 1/6**) sia sul versante delle imposte dirette (in questo caso le sanzioni, nella migliore delle ipotesi, possono essere ridotte **fino a 1/8**).

Per quanto riguarda il rientro da **Paesi Black list**, restano confermate le agevolazioni in materia di **riduzioni delle sanzioni** nonché dei **periodi di imposta** ancora accettabili (stante il discusso raddoppio dei termini previsto dall'art. 12, d.l. 78/2009), non tutte, in verità, **dipendenti dalla volontà del contribuente** (si veda

<http://www.ecnews.it/fisco-lavoro/rientro-capitali-sanzioni-paesi-black-list>)

Lo **“scudo” penale è molto ampio**: aderendo alla procedura viene esclusa la punibilità dei reati dichiarativi e di quelli aventi matrice “fraudolenta”, nonché di quelli di versamento. Sotto questo versante, gli effetti benefici della procedura si verificano anche con riferimento al **nuovo reato di “autoriciclaggio”**, introdotto dalla stessa legge in esame che aggiunge lo specifico art. 648-ter.1 nel codice penale.

Proprio gli aspetti penali **fanno pendere la bilancia decisamente dalla parte della “voluntary”** invece che sul ravvedimento operoso “large” (che con la legge di Stabilità 2015 potrà essere effettuato anche oltre l’anno).

I principali benefici della “voluntary” sopra delineati spettano anche nel caso di istanza volontaria di regolarizzazione che riguardi **imponibili occultati in Italia** in anni ancora accertabili da parte di tutti i soggetti (società, imprenditori, lavoratori autonomi, ecc.). Anche la **procedura**, con gli opportuni adeguamenti, è delineata sulla **falsa riga della “voluntary” estera**.

Per entrambe le tipologie di sanatoria, ad ogni modo, dopo la pubblicazione in G.U. della legge, si attende il **Provvedimento attuativo delle Entrate** a cui farà seguito la relativa circolare esplicativa che chiuderà il cerchio, con l’auspicio che vengano **chiariti una volta per tutte gli aspetti dubbi**, primo fra tutti il corretto funzionamento del **raddoppio dei termini** di accertamento sia in **caso di reati** (che diventano non punibili e potrebbero quindi sterilizzare il raddoppio) che di **attività detenute in Paesi Black list** che la dottrina e parte della giurisprudenza **fanno decorrere solo dal 2009** (anno di entrata in vigore dell’art. 12. D.L. 78/2009) in avanti.

ADEMPIMENTI

Elenchi Intrastat: obblighi fiscali e statistici

di Sandro Cerato

I soggetti passivi d'imposta che effettuano **operazioni intracomunitarie** devono, in linea di principio, compilare con **cadenza mensile o trimestrale gli elenchi Intrastat**, come previsto dall'art. 50 del D.L. n. 331/1993. Le **informazioni** da indicare nei predetti elenchi (Intra 1-bis per le cessioni e Intra 2-bis per gli acquisti), riguardano sia aspetti fiscali delle operazioni, sia aspetti di natura statistica e, in relazione alla periodicità di presentazione nonché alla tipologia di operazione, si possono configurare fattispecie di compilazione obbligatoria: sia ai fini fiscali che statistici, ai soli fini fiscali, ovvero ai soli fini statistici.

La **prima distinzione importante** riguarda la periodicità di presentazione degli elenchi, poiché la compilazione dei dati statistici riguarda solamente i soggetti che hanno l'obbligo di presentazione dei modelli con cadenza mensile. Per i **soggetti con cadenza di presentazione trimestrale**, quindi, sussiste l'obbligo di compilazione dei soli dati fiscali, anche se gli stessi optato per la presentazione con cadenza mensile (art. 6, comma 1, del D.M. n. 22/02/2010).

Il **secondo aspetto da evidenziare** riguarda **compilazione della parte statistica** che, come detto, riguarda **solamente i soggetti mensili (per obbligo)**, poiché sono previste delle semplificazioni in relazione alla compilazione delle colonne relative al **"valore statistico"** (rispettivamente colonna 9 e 10 dei modelli Intra 1-bis e Intra 2-bis), alle **"condizioni di consegna"** (rispettivamente colonna 10 e 11 dei modelli Intra 1-bis e Intra 2-bis), ed al **"modo di trasporto"** (rispettivamente colonna 11 e 12 dei modelli Intra 1-bis e Intra 2-bis). Tali colonne, infatti, sono obbligatorie **solo se il contribuente mensile ha superato nell'anno precedente (o presume di superare nell'anno in corso in caso di inizio attività) la soglia di spedizioni pari a euro 20 milioni**, evidenziando inoltre quanto segue:

- il limite va considerato separatamente per tipo di elenco,
- il concetto di spedizioni ed arrivi non va confuso con quello di cessioni ed acquisti intracomunitari, poiché si deve aver riguardo a tutti gli scambi intracomunitari che rilevano ai fini del Regolamento Ue n. 638/2004 (che considera anche i movimenti di beni a titolo non traslativo della proprietà, quali le lavorazioni), ed infine che
- la **colonna relativa al valore statistico** va compilata anche in presenza di volumi inferiori alla soglia di 20 milioni in tutti quei casi in cui l'elenco Intra va compilato solo per la parte statistica (ad esempio per le **lavorazioni**, come si dirà in seguito).

La **terza questione** attiene all'individuazione di alcune operazioni che richiedono in ogni caso (e quindi anche per i soggetti con cadenza mensile obbligatoria) la **compilazione della sola parte fiscale**. Si tratta più in particolare delle seguenti operazioni:

- **cessioni verso San Marino**, non imponibili ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 633/1972, che vanno riepilogate nell'elenco Intra 1-bis solo se il cedente nazionale effettua anche cessioni intracomunitarie (gli acquisti da San marino, invece, non vanno mai inseriti);
- **cessione di stampi che rimangono nel territorio nazionale**, in presenza delle condizioni indicate nella C.M. n. 13/E/1994 (utilizzo dello stesso per produrre beni per il cliente comunitario ed invio dello stesso in altro Paese Ue alla fine della lavorazione o sua distruzione per conto del cliente);
- le **triangolazioni comunitarie**, in cui il soggetto italiano acquista beni da altro Paese Ue, ma gli stessi beni sono inviati direttamente dal cedente comunitario in altro Stato Ue (quello in cui è situato il cliente del cedente nazionale destinatario finale dei beni). Le due operazioni di acquisto e cessione devono essere indicate negli elenchi Intra ai soli fini fiscali, perché la merce non entra mai nel territorio nazionale, e nella colonna "natura della transazione" deve essere indicato il carattere "A" in luogo della codifica numerica;
- **cessione a cliente comunitario** con consegna, per conto del cessionario, a terzista nazionale che, successivamente alla **lavorazione**, invia i beni al cessionario Ue. In tale ipotesi, il cedente nazionale compila la sola parte fiscale, mentre la movimentazione statistica è segnalata del terzista, se obbligato alla cadenza mensile.

Infine, si segnala che è richiesta la **compilazione ai soli fini statistici** da parte dei soggetti mensili (per obbligo) nel caso di lavorazioni, per le quali si riepilogano anche i dati statistici relativi alle spedizioni ed agli arrivi, pur in presenza di volumi di spedizioni non eccedenti la soglia di 20 milioni.

LAVORO E PREVIDENZA

Il Senato approva in via definitiva la Legge Delega Jobs Act

di Luca Vannoni

Con voto del 3 dicembre 2014, il Senato ha approvato in via definitiva la Legge Delega n.1428-B in attuazione del c.d. Jobs Act, il programma del Governo Renzi che intende riformare strutturalmente il mercato del lavoro e le sue regole.

Per la piena operatività delle disposizioni in essa contenute, oltre alla necessaria pubblicazione in G.U., bisognerà attenderne l'attuazione mediante **una serie di decreti legislativi da parte del Governo, il cui termine previsto è fissato, in via generale, in 6 mesi dall'entrata in vigore della Legge Delega.**

Prima di addentrarci nel merito del provvedimento della Legge Delega, una breve nota di cronaca parlamentare: il testo approvato, pur con qualche importante ritocco, ha mantenuto la sua struttura portante originaria, aspetto che riverbera i suoi effetti positivi nell'omogeneità del provvedimento. Il pensiero va infatti alla precedente riforma, attuata mediante la Legge Fornero (L. 92/2012), oggetto di eccessivi mercanteggi e compromessi nei lavori parlamentari, che complicarono la sua piena effettività.

Come è ormai noto, la Legge Delega interverrà a breve sulle seguenti direttive:

- 1. riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali;**
- 2. riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;**
- 3. disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese;**
- 4. testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro;**
- 5. revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.**

Come annunciato dal Ministro Poletti, i **primi provvedimenti attuativi riguarderanno il contratto a tutele crescenti e gli ammortizzatori sociali.**

Riguardo a questi ultimi, l'idea è quella di ridisegnarne completamente la disciplina, ampliando i soggetti destinatari delle tutele, semplificando le procedure e riducendo gli oneri non salariali del lavoro.

Tenuto conto del perdurante stato di crisi del **sistema attuale degli ammortizzatori sociali**, dove uno strumento di chiusura e residuale come la cassa in deroga sta manifestando tutti i

suoi problemi di sostenibilità finanziaria, il decreto attuativo, previsto come detto entro 6 mesi dall'entrata in vigore della Legge Delega, dovrebbe essere emanato nei primi mesi del 2015.

Se, in molti passaggi, è prematuro soffermarci su disposizioni che, in assenza di regolamentazione specifica, sono ancora avvolti da una oscura nebulosità, altri fissano già importanti regolamentazioni.

In particolare, tra i primi punti dell'art. 1 della Legge Delega è prevista **“l'impossibilità” di autorizzare integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa**: sicuramente singolare che, nei passaggi parlamentari, sia stato aggiunto il termine “definitiva” a “cessazione”, concetto che da un punto di vista logico semantico non ammette gradazione, mentre nulla si è precisato in riferimento al ramo d'azienda, nozione che spesso ha dato vita a forti contrasti giurisprudenziali.

Ad ogni modo, l'intento è di non riconoscere più integrazioni salariali per attività aziendali destinate alla chiusura: in questo caso, la tutela riconosciuta ai lavoratori sarà legata allo stato di disoccupazione, con la mobilità e, progressivamente in via esclusiva, con l'ASPI.

Sintomatiche sono le disposizioni in materia di finanziamento degli ammortizzatori sociali: previsione di una maggior compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici e, viceversa, riduzione degli oneri contributivi ordinari.

In riferimento all'ASPI, è **prevista la sua estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa**, tipologia contrattuale di cui è annunciato un progressivo superamento.

Riguardo i contratti, come emerge dal richiamo sopra indicato, si annuncia una riforma epocale: semplificazione delle forme contrattuali di lavoro e introduzione di un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di **servizio, con l'espressa esclusione della possibilità di reintegrazione del lavoratore per i licenziamenti per motivi economici (dichiarati illegittimi), limitata a licenziamenti nulli (es. licenziamento verbale) e discriminatori ed a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato**. Quest'ultima eccezione, se non definita compiutamente con confini precisi, potrà determinare notevoli problemi applicativi.

Al contratto a tutele crescenti è poi abbinata un'agevolazione contributiva triennale, in via di definizione nella Legge di Stabilità 2015, che dovrebbe “affossare” le valutazioni di stretta convenienza economica, a discapito della tenuta giuridica, nella scelta del contratto di lavoro flessibile, come ci insegna la storia recente del lavoro a progetto. Sul superamento di tale tipologia contrattuale, bisognerà vedere come concretamente procederà il Governo: **nulla dovrebbe cambiare per quelle forme tipizzate (es. amministratori)**.

Tra gli altri interventi sui contratti, si segnala **la volontà di estendere l'utilizzo del lavoro accessorio per attività discontinue e occasionali**.

Il Decreto Legislativo sul contratto a tutele crescenti, stante l'abbinamento con l'agevolazione contributiva in vigore dal 1° gennaio 2015, dovrebbe essere emanato tra la fine del 2014 e i primi giorni del 2015, tenuto conto che, pur in assenza di un iter parlamentare di approvazione, i decreti legislativi hanno un proprio iter a carattere esclusivamente consultivo.

CONTABILITÀ

Le scritture contabili quale fonte di informazione civilistica, fiscale e aziendale

di Viviana Grippo

Nei nostri approfondimenti ci siamo sempre occupati di come redigere le scritture contabili con riferimento a diverse fattispecie, ma non abbiamo mai fatto cenno a quale sia lo **scopo delle scritture contabili**, il fine delle stesse e tantomeno quali siano gli obblighi normativi da cui esse derivano.

In questo contributo vorrei quindi proprio approfondire questi aspetti, partendo dallo scopo delle scritture, in modo che esso possa essere sempre presente alla nostra mente e possa esserci di supporto nella redazione quotidiana delle scritture.

Le scritture contabili costituiscono lo strumento più immediato che l'imprenditore utilizza per controllare l'andamento della sua gestione. La necessità di rilevazioni contabili per verificare il risultato aziendale dovrebbe essere motivo sufficiente, e senz'altro necessario, ad ogni azienda per volere tenere ed avere una buona gestione delle scritture contabili. In realtà la necessità delle scritture contabili è di fatto superata dalla obbligatorietà della loro tenuta prevista dalla legge. Si può comunque ragionevolmente sostenere che le scritture contabili hanno sostanzialmente tre finalità che nei fatti ne determinano la tenuta e, soprattutto, ne condizionano le modalità operative.

Finalità pubblicistica

“L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite[**\[1\]**](#)*”.*

L'obbligo genericamente affermato, verrà declinato, negli articoli successivi del Codice sia in termini di contenuto che, seppure implicitamente, nelle modalità di tenuta (partita doppia). L'obbligo normativo risponde innanzitutto ad una esigenza di tutela dell'interesse pubblico: in questo legittimamente va ricompreso anche l'interesse dello stesso imprenditore che, obbligato alla tenuta delle scritture contabili, è costretto, dalla legge, a porre in essere strumenti che gli permettano di vigilare sulla propria azienda. La corretta tenuta incide, anche in modo rilevante, sulla responsabilità dell'imprenditore fallito e, primariamente, sulla sua

possibilità di anticipare situazioni di dissesto e di utilizzare strumenti agevolativi per la chiusura dell'impresa, quali il concordato preventivo.

Finalità fiscale

Le norme imperative legate alle scritture contabili, nell'accezione più ampia, si trovano essenzialmente nel Codice civile agli artt. dal 2214 al 2220, nel d.P.R. n. 600/1973, al Titolo II, per quanto riguarda le imposte dirette, e nel d.P.R. n. 633/1972, in particolare agli artt. 23, 24, 25 e 39, per quanto riguarda l'Iva.

Sia le norme del d.P.R. n. 600/1973 che l'art. 39 del d.P.R. n. 633/1972 rimandano ad articoli del Codice civile ed inoltre le norme fiscali prevedono scritture contabili anche per coloro i quali, secondo le previsioni del Codice Civile, non vi sarebbe obbligo di tenuta di alcuna scrittura contabile (piccoli imprenditori)[2].

Con riguardo alle scritture contabili in partita doppia è opportuno individuare i soggetti obbligati alla tenuta del libro giornale, il libro che contiene, ex art. 2216 Cod. Civ, l'insieme delle rilevazioni in partita doppia.

Di fatto il **legislatore "fiscale"**, dovendo individuare ed indicare una base imponibile su cui calcolare le imposte dirette, ha dovuto non solo esplicitare le modalità con la quale le aziende dovevano calcolare tale base (d.P.R. n. 917/1986), ma anche le formalità a cui le aziende sono tenute per permettere agli organi competenti una reale possibilità di controllo. In questo contesto il legislatore non ha potuto non tenere conto degli obblighi civili. Le scritture individuate dal d.P.R. n. 600/1973, il decreto sull'accertamento e sugli obblighi contabili in materia di imposte dirette, vanno quindi intese come scritture destinate in primo luogo all'adempimento di un obbligo non tanto finalizzato alla verifica dell'andamento aziendale, ma alla verifica della reale base imponibile dell'azienda. In questo contesto è corretto parlare di obbligo fiscale separato dall'obbligo civile. L'art. 14 del d.P.R. n. 600/1973 non si limita quindi a richiamare tra gli obblighi contabili di carattere fiscale il libro giornale e il libro inventari, ma, in relazione alla finalità propria della norma tributaria, elenca altre scritture contabili: registri Iva, libro beni ammortizzabili, scritture di magazzino.

Finalità aziendale

La finalità aziendale non è prevista leggativamente, seppure essa sia, nei fatti, la finalità prioritaria delle scritture contabili. È interesse prioritario dell'imprenditore verificare l'andamento dell'azienda. In questo contesto non ci sono modalità specifiche, predeterminate, con le quali questo avviene. La tecnica aziendale, la consulenza direzionale, il controllo di gestione sono le materie che individuano metodi e contenuto di queste modalità. Le scritture

contabili assumono, per questo obiettivo, un ruolo non necessariamente prioritario. L'esigenza di controllare l'economicità della produzione, la costruzione di procedure decisionali, la gestione delle risorse umane, per citarne solo alcuni, sono aspetti della misurazione d'azienda che assumono ruoli ed importanza maggiori in termini di impegno e di investimenti a seconda delle dimensioni e della natura dell'azienda stessa. Le scritture contabili rimangono comunque il minimo elemento di controllo e di misurazione dell'andamento aziendale.

Le tre finalità sopradescritte vanno contemporaneate tra loro e questo non può non incidere nelle modalità operative dell'organizzazione contabile, informandole e condizionandole. Ragionando per assurdo si potrebbe dire che alle tre finalità potrebbero corrispondere **tre organizzazioni di scritture contabili diverse**, ognuna costruita ed asservita allo scopo specifico.

In parte questo è già vero, se guardiamo alle scritture contabili nella accezione più ampia. In campo fiscale le scritture contabili legate alla normativa iva hanno una loro struttura, una loro organizzazione e propri libri contabili.

Per quello che a noi interessa, le scritture contabili, nell'accezione "aziendale" qui in esame, sono unitarie ed, eventualmente, solo il loro contenuto ed il metodo di costruzione delle rilevazioni verranno incisi dalle tre finalità.

L'organizzazione della contabilità con il metodo della partita doppia richiede l'individuazione di quelli che sono definiti normalmente i "conti", cioè gli elementi economici analitici che verranno rilevati, quali, ad esempio, la "cassa", la "banca" ecc. L'insieme di queste voci definiscono il piano dei conti (PDC) che normalmente ha più livelli, raggruppamenti, a seconda della complessità delle rilevazioni e delle necessità informative dell'azienda. Proprio sull'organizzazione delle scritture e sul contenuto e metodologia della rilevazione si troverà risposta alle esigenze di integrare le tre finalità.

Chi registra i fatti aziendali dovrebbe infatti sempre porsi la domanda:

“l’informazione che sto registrando è sufficiente per rispondere a tutte tre le finalità delle scritture contabili ?”.

Un esempio concreto yarrà più della teoria.

Proviamo ad ipotizzare di rilevare una semplice fattura di acquisto di carburante. La registrazione, nella sua forma più semplice potrebbe essere la seguente:

Spese carburante a Fornitori

Iva c/acquisti

Causale: rilevazione scheda carburante mese di dicembre 2014

Civilmente: tale registrazione è sufficiente in quanto definisce correttamente le voci (i conti) che andranno poi riepilogati nei prospetti previsti dal codice agli artt. 2424 ss.

Fiscalmente: le informazioni necessarie per chi dovrà calcolare le imposte e controllare l'esatta applicazione delle norme sono assolutamente carenti. Manca il riferimento all'utilizzo del carburante (autovettura o bene strumentale o fringe benefit dipendenti, ai fini della deducibilità dei costi).

Aziendalmente: Il livello di informazione dipende dalla grandezza dell'azienda e dall'oggetto della sua attività. Le informazioni potrebbero essere carenti in quanto non individuano la destinazione del costo (commerciale o produttivo) ai fini di una analisi più puntuale dei centri di costo aziendale.

Peraltro tale registrazione, sia civilmente che fiscalmente, è conforme alle norme.

Infatti fiscalmente sarà sufficiente dimostrare, documenti alla mano, che la destinazione fiscale dei costi è stata conforme alla norma (ad esempio il costo non si è dedotto totalmente).

Non possiamo dire, però, che sia stata data risposta adeguata alla domanda iniziale.

Proviamo pertanto a costruire la scrittura dettagliando ulteriormente non solo il conto, ma anche la descrizione della rilevazione.

Spese carburante autocarri a Fornitori

Iva c/acquisti

Causale: rilevazione scheda carburante mese di dicembre 2014 autocarro Fiat OM targa ZD456TG

Cosa c'è in più rispetto a prima?

Un titolo del conto più dettagliato che permette di inquadrare il costo anche fiscalmente (autocarro), una descrizione della causale che, letta sul conto “spese carburante autocarri”, potrebbe permettere di individuare il mezzo per il quale si è sostenuto il costo e quindi la destinazione del costo (in questo caso l'autocarro, in una azienda edile, potrebbe essere utilizzato solo in un cantiere).

Proviamo a riscriverla ancora

Spese carburante autocarri Cantiere "A" a Fornitori

Iva c/acquisti

Causale: rilevazione scheda carburante mese di dicembre 2014 autocarro Fiat OM targa ZD456TG commessa nr 567

In questo caso il **dettaglio informativo**, che si ripercuote sempre sul livello di dettaglio del PDC, è tale da permettere una analisi più complessa ed è finalizzata non solo al livello fiscale, ma anche al livello aziendale. La descrizione permetterebbe addirittura di utilizzare questa informazione per una analisi di commessa (vogliamo sapere il carburante utilizzato per un cantiere).

Questo breve esempio spiega a nostro parere la necessità di pensare al **PDC**, cioè all'insieme delle voci che si vogliono rilevare, come ad uno strumento che può, almeno nelle piccole aziende, rispondere adeguatamente alle tre finalità fornendo informazioni di dettaglio che, se opportunamente riclassificate, potranno essere la base anche dei corretti adempimenti fiscali e delle informazioni aziendali.

Non è semplice per chi è chiamato a gestire la contabilità essere, da questo punto di vista, equilibrato. Troppo spesso si vedono PDC enormi che arrivano a livelli di dettaglio con informazioni che nessuno utilizzerà mai ma che, al contrario, portano via molto tempo per la loro costruzione e registrazione.

Quindi, per tornare alla domanda iniziale, **una sola contabilità** che, nella sua costruzione, deve tenere conto di tutte tre le finalità con un particolare riguardo al livello aziendale. Infatti ove tale informazione sia la sola disponibile per una analisi più dettagliata dell'andamento aziendale, un adeguato PDC aiuterà l'imprenditore ad avere le informazioni necessarie alla verifica della sua gestione ed alla sua correzione.

Il livello fiscale, per quanto riguarda le imposte dirette, normalmente si insinua e "sporca" la contabilità in quanto richiede di utilizzare conti che, pur essendo nel contenuto aziendale e civile uguali, assumono una rilevanza fiscale diversa (spese carburanti, erogazioni liberali, imposte e tasse, ecc). Anche in questo caso la scelta di "sporcare" il PDC, pur non essendo limpida dal punto di vista teorico, permetterà al responsabile fiscale dell'azienda di ottenere gran parte delle informazioni necessarie agli adempimenti fiscali legati alle imposte dirette dalla contabilità.

Le scritture contabili non sono quindi da sottovalutare. Sono un obbligo, ma sono soprattutto una opportunità di conoscenza dell'azienda: buone scritture contabili permettono a chi deve seguire l'azienda sui vari fronti, fiscale, aziendale, civile, di avere gran parte delle informazioni necessarie all'espletamento delle proprie responsabilità.

[\[1\]](#) Art. 2214 Cod. Civ.

[\[2\]](#) Il comma 3 dell'art. 2214 Cod. Civ. prevede che il dettato dei due commi precedenti non si applichi ai piccoli imprenditori.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.



Settimana neutrale per la Borsa di New York nella settimana successiva al Giorno del Ringraziamento, vissuta con poca volatilità in attesa della pubblicazione dell'ultimo Labor Report del 2015, mai come ora, insieme alle indicazioni provenienti dal Beige Book, uno degli indicatori maggiormente seguiti dai commentatori economici: la velocità di ripresa del numero di occupati influenzera' direttamente la lunghezza dell'interregno tra la fine del Quantitative Easing e l'inizio dei rialzo dei tassi. Il dato di questa settimana, decisamente migliore delle attese, ha poi revitalizzato i corsi nella giornata di Venerdì.

S&P -0.04 %, Dow +0.41%, Nasdaq -0.14%.

Asia decisamente brillante durante la settimana, con Tokyo che continua a macinare rialzi trainata dalla debolezza dello Yen contro Dollaro, che permette a aziende come Toyota ed Honda di realizzare utili decisamente migliori delle previsioni, soprattutto grazie ai risultati sul territorio americano. In Cina nonostante una serie di dati non sempre univoci in merito alla crescita economica, tengono banco le aspettative per una maggiore proattività di People Bank Of China nel definire e implementare misure più aggressive per il sostegno allo sviluppo economico. Il mercato domestico cinese ha mantenuto intatto il proprio momentum, dopo la riduzione dei tassi operata alla fine di Novembre. Prosegue la volatilità sui corsi dei metalli industriali che influenzano pesantemente l'indice australiano che però questa settimana riesce a chiudere in territorio positivo.

Nikkei +2.46%, HK +0.23%, Shanghai +9.5%, Sensex -0.54%, ASX +0.42 %.

I mercati azionari europei hanno mostrato la performance peggiore fra tutti i blocchi continentali in una settimana che, in assenza di news particolari, ha visto la maggior parte

degli operatori limitare i propri interventi sul mercato, in attesa di quanto sarebbe poi emerso dalla riunione della Banca Centrale Europea. Il prezzo del petrolio, in continua discesa ha continuato a influenzare i corsi dei titoli legati all'energia. Inoltre le frizioni internazionali hanno portato, secondo quanto annunciato dal Presidente russo Putin, alla cancellazione della messa in opera del gasdotto South Stream, con tutte le ricadute del caso per le aziende europee e italiane coinvolte nella realizzazione del progetto. Milano si conferma come il peggior mercato del gruppo europeo.

MSCI -0.73%, EuroStoxx50 -1.65%, FtseMib -3.36%.

Settimana piuttosto volatile per il

Dollaro che ha continuato a rafforzarsi contro Euro portandosi fino a quota 1.23. La giornata di Giovedì si è dimostrata decisamente volatile, soprattutto dopo le comunicazioni di Draghi. In una fase di autentico Fast Market il biglietto verde è salito fino a 1.228 per poi segnare immediatamente una discesa, fino a 1.245, nel momento in cui il mercato ha realizzato che il previsto Quantitative Easing non sarebbe stato imminente, in quella che gli operatori definiscono ormai come la politica "due passi avanti, uno indietro" implementata al momento dal Direttorio della Banca Centrale Europea. Dopo il Labor Report il Dollaro si è poi riportato a 1.23. Monodirezionale invece il pattern del "Greenback" contro Yen: le aspettative di ulteriore easing da parte di BoJ, che a questo punto, come accennato la scorsa settimana, vedrebbero le Banche asiatiche ricevere il testimone dello stimolo dalla FED, affondano la valuta nipponica a 120.5, con ovvi influssi positivi per la maggioranza degli esportatori del Sol Levante.

Labor Report in USA e riunione BCE i maggiori appuntamenti della settimana

L'attenzione degli operatori in America, dopo il giorno del ringraziamento, era focalizzata soprattutto su due temi: il risultato delle vendite nel comparto retail del cosiddetto Black Friday, che rappresenta sempre un valido banco di prova per la stagione dello shopping natalizio, e la pubblicazione del report relativo al mercato del lavoro. Le rilevazioni in merito al fatturato nel weekend successivo al Thanksgiving Day non sono sembrate particolarmente entusiasmanti per la maggioranza delle catene della grande distribuzione, ma Ford, Chrysler e GM hanno riportato un numero di contratti d'acquisto di autoveicoli migliori delle previsioni anche grazie al trend dei prezzi del carburante.

Dopo la pubblicazione di un Beige Book che, nonostante la costruzione nettamente aneddottica che lo contraddistingue, ha mostrato un economia in ripresa nella maggioranza dei distretti analizzati, anche la pubblicazione dei dati del Labor Report ha evidenziato una crescita delle buste paga nettamente migliore delle attese, 321K unità contro 230K, certificando di fatto la forza della ripresa negli Stati Uniti. Il dato, per dovere di cronaca, è la miglior rilevazione dal Gennaio 2012.

Lo yen raggiunge, a 121.2 il livello più basso contro Dollaro degli ultimi otto anni. Ne

beneficiano gli esportatori che, come esemplificato dagli utili di Honda e Toyota, riescono a realizzare in America numeri migliori delle previsioni. In Giappone invece le imprese, nonostante la contrazione nei consumi che ha spinto nuovamente il Paese in recessione, hanno investito più del previsto durante il terzo trimestre e questo è indubbiamente un Boost per il Premier Abe, il quale sta attuando una campagna elettorale, basata proprio sull'esortazione al Corporate Japan a investire in lavoro e nuove linee produttive.

Gli indici cinesi rimbalzano mettendo a segno la miglior performance degli ultimi 14 mesi, sulla speranza che PBoC possa aggiungere ulteriori stimoli a sostegno della crescita economica, mentre prosegue l'onda di volatilità sui metalli industriali e il petrolio continua a scendere dopo che la scorsa settimana al meeting dell'Opec i paesi produttori hanno deciso di non modificare le quote di estrazione. In effetti People Bank of China, dopo aver ridotto i tassi, il 21 Novembre, si è astenuta dal drenare liquidità dal mercato, innescando aspettative per ulteriori sviluppi futuri. In Cina l'indice redatto da HSBC e Markit, relativo ai servizi del comparto privato, è risultato migliore delle previsioni e l'indice ufficiale relativo ai direttori degli uffici acquisti del comparto servizi è risultato essere pari a 53.9 contro 53.8 della lettura precedente. Diversamente è avvenuto per il China Factory Index, che è stato pubblicato peggio delle aspettative: 50.3 contro 50.5 atteso, mentre il Markit/HSBC è stato pubblicato esattamente a 50, limite che separa l'espansione dalla contrazione economica. Il Dollaro Australiano scende ai minimi contro UDS, dopo la pubblicazione di un report che indica un rallentamento economico inaspettato.

I mercati europei in settimana si sono sostanzialmente cristallizzati nell'attesa dei due dati più importanti della settimana: Labor Report e meeting ECB, reagendo in maniera composta agli altri dati pubblicati negli ultimi cinque giorni, per poi puntare al ribasso dopo la riunione della Banca Centrale Europea, in un movimento pesantemente negativo per tutti gli indici.

È indubbio che l'intervento del Governatore Draghi, nella giornata di Giovedì, non abbia convinto la maggior parte degli operatori: non è stata comunicata nessuna nuova misura, né ulteriori incrementi sulle misure esistenti. Inoltre lo scenario macro verrà riesaminato all'inizio del 2015. Forse il riferimento ad un generico "inizio anno", rispetto ad una definizione temporale maggiormente precisa, è stato secondo molti analisti il parametro che ha innescato più di altri il forte movimento di presa di profitto e di delusione visto su tutti gli indici nel pomeriggio di Giovedì. Un' inflazione comunque troppo bassa permette al Governatore di affermare che il Governing Council è unanime nel possibile utilizzo di misure non convenzionali. A questo proposito le previsioni economiche della BCE sono state riviste al ribasso: il GDP 2015 e 2016 passano rispettivamente da 1.5% all'1% e dall'1.9% all'1.3%. Identico percorso per le previsioni di inflazione: 2015 CPI da 1.1% a 0.7% e 2016 da 1.4% ad 1.3%. Quindi, secondo molti analisti il risultato del meeting è stato sicuramente poco soddisfacente soprattutto perché l'urgenza che traspariva dall'ultima riunione non si è trasformata in provvedimenti, deludendo chi si aspettava un ricorso immediato al Quantitative Easing. Un altro fattore di disturbo per gli indici è indubbiamente la sensazione che è filtrata dalla sessione Q&A, dalla quale: sembrano emergere frizioni in merito a tempi e modalità di attuazione delle misure tra i membri del direttorio, anche se Draghi ha affermato che alcune

decisioni possono essere prese anche a maggioranza, con un riferimento che sembra nettamente un messaggio indirizzato alla Germania. Il fatto però che nelle stime della BCE la discesa del prezzo del petrolio non sia stata ancora considerata, comporta una dinamica interessante: le prossime rilevazioni potrebbero addirittura vedere un CPI negativo e allora, secondo molti autorevoli commentatori, il lancio del QE diventerebbe inevitabile e non rimandabile. I mercati europei hanno poi in parte corretto il tiro nella mattina di Venerdì, quando la produzione industriale tedesca, uscita decisamente meglio delle aspettative, ha stupito la maggior parte degli operatori.

Settimana Macro leggera, dopo il Labor Report

Anche la prossima settimana sarà contraddistinta da un flusso piuttosto modesto in termini di notizie di carattere macroeconomico, essendo quella immediatamente successiva alla pubblicazione del rapporto mensile sull'occupazione. Gli appuntamenti principali saranno rappresentati soprattutto dalle Vendite al Dettaglio di Novembre, Dai Business e Wholesale Inventories e dalla Michigan confidence.

FINESTRA SUI MERCATI										12/5/2014																									
AZIONARIO			Performance %							AZIONARIO			Performance %							AZIONARIO			Performance %												
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2013	DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2013	EMERGING		Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2013	EMERGING		Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2013
AMERICA	MSCI World	USD	12/4/2014	1,737	-0.05%	-0.56%	+1.77%	+4.53%	+24.39%	EMERGING	MSCI Em Brics	USD	12/4/2014	987	+0.10%	-1.77%	-1.35%	-1.57%	-4.98%	EMERGING	MSCI EM Lat Am	USD	12/4/2014	2,854	-1.92%	-7.48%	-7.27%	-10.83%	-35.72%						
	S&P 500	USD	12/4/2014	2,072	-0.12%	-0.84%	+2.39%	+12.18%	+29.60%		BRASIL BOLVIBR	BRL	12/4/2014	31,627	-1.71%	-6.61%	-1.21%	-0.18%	-31.50%		BRASIL BOLVIBR	BRL	12/4/2014	31,627	-1.71%	-6.61%	-1.21%	-0.18%	-31.50%						
	Dow Jones	USD	12/4/2014	17,906	-0.07%	+0.41%	+2.36%	+7.98%	+26.50%		ARG Merval	ARS	12/4/2014	9,559	-1.11%	-5.37%	-12.19%	+77.35%	+88.87%		ARG Merval	ARS	12/4/2014	9,559	-1.11%	-5.37%	-12.19%	+77.35%	+88.87%						
	Nasdaq 100	USD	12/4/2014	4,312	-0.02%	-0.14%	+0.82%	+20.04%	+38.32%		MSCI EM Europe	USD	12/4/2014	318	-1.32%	-0.73%	+2.47%	+4.83%	+16.43%		MSCI EM Europe	USD	12/4/2014	1,12	-2.49%	-3.81%	-8.78%	-28.89%	-3.86%						
	DJ EuroStoxx 50	EUR	12/4/2014	3,291	-1.74%	-1.65%	+3.23%	+2.61%	+17.55%		Mex - Russia	RUB	12/4/2014	1,584	+0.10%	+3.26%	+3.91%	+1.29%	+1.99%		Mex - Russia	RUB	12/4/2014	1,584	+0.10%	+3.26%	+3.91%	+1.29%	+1.99%						
	FTSE 100	GBP	12/4/2014	6,079	-0.81%	-0.66%	+2.14%	-1.07%	+14.43%		INTERNATIONAL I	TRY	12/4/2014	86,000	+0.42%	+0.30%	+9.68%	+27.73%	+11.33%		INTERNATIONAL I	TRY	12/4/2014	86,000	+0.42%	+0.30%	+9.68%	+27.73%	+11.33%						
	Cac 40	EUR	12/4/2014	4,323	-1.55%	-1.33%	+2.74%	+9.65%	+27.99%		Peque Stock Exch. CZK	CZK	12/4/2014	1,001	-1.88%	-8.98%	+3.98%	+1.23%	-4.78%		Peque Stock Exch. CZK	CZK	12/4/2014	1,001	-1.88%	-8.98%	+3.98%	+1.23%	-4.78%						
	Dax	EUR	12/4/2014	9,886	-1.21%	-1.24%	+0.73%	+3.13%	+23.80%		MSCI EM Asia	USD	12/4/2014	845	+0.99%	-0.56%	+1.98%	+1.30%	-6.22%		MSCI EM Asia	USD	12/4/2014	845	+0.99%	-0.56%	+1.98%	+1.30%	-6.22%						
	Ibex 35	EUR	12/4/2014	10,629	-0.39%	-0.90%	+3.34%	+7.99%	+21.42%		Shanghai Composite CNY	CNY	12/4/2014	2,308	+1.32%	+0.30%	+21.67%	+36.80%	+47.75%		Shanghai Composite CNY	CNY	12/4/2014	2,308	+1.32%	+0.30%	+21.67%	+36.80%	+47.75%						
	Fee Mid	EUR	12/4/2014	10,424	-2.77%	-3.36%	-0.45%	+2.43%	+16.36%		BSE SENSEX 30	INR	12/4/2014	38,559	-0.99%	-0.54%	+2.23%	+34.88%	+8.98%		BSE SENSEX 30	INR	12/4/2014	38,559	-0.99%	-0.54%	+2.23%	+34.88%	+8.98%						
ASIA	MSCI Pacific	USD	12/4/2014	2,359	+0.60%	+0.30%	-0.91%	-2.98%	+15.20%		KOSPI	KRW	12/4/2014	1,287	+0.80%	+0.29%	+2.56%	+1.33%	+0.72%		KOSPI	KRW	12/4/2014	1,287	+0.80%	+0.29%	+2.56%	+1.33%	+0.72%						
	Topix 100	JPY	12/4/2014	354	+0.60%	+2.44%	+1.03%	+9.82%	+31.40%																										
	Nikkei	JPY	12/4/2014	17,329	+0.19%	+2.64%	+3.89%	+10.00%	+54.72%																										
	Hong Kong	HKD	12/4/2014	24,043	+0.30%	+0.20%	+1.47%	+3.34%	+22.87%																										
	S&P/ASX Australia	AUD	12/4/2014	5,334	-0.62%	+0.42%	-3.38%	-0.32%	+12.31%																										


FINESTRA SUI MERCATTI

12/5/2014

Cambi		Performance %					
Code	Date	Last	1day	5day	1M	YTD	31/12/13 FX
EUR Vs USD	12/5/2014	1,238	+0,82%	-0,57%	-0,84%	-0,98%	1,354
EUR Vs Yen	12/5/2014	140,770	+0,34%	+0,27%	+1,29%	+2,72%	144,730
EUR Vs GBP	12/5/2014	0,791	+0,33%	-0,42%	+1,38%	-0,99%	0,890
EUR Vs CHF	12/5/2014	1,202	+0,41%	+0,03%	-0,39%	-2,67%	1,227
EUR Vs CAD	12/5/2014	1,462	+0,16%	-0,70%	-0,71%	-5,43%	1,460

Commodities		Performance %					
Code	Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2013
Crude Oil WTI	USD	66	-0,49%	+0,80%	+13,81%	-32,45%	+7,19%
Gold J/ Oz	USD	1,205	-0,00%	+1,24%	+5,06%	-0,03%	-28,84%
CRB Commodity	USD	213	+0,82%	-1,39%	-3,66%	-9,67%	-8,83%
London Metal	USD	5,064	+1,38%	+1,38%	-0,97%	-3,02%	-8,53%
Vix	USD	12,4	-0,72%	+2,37%	-12,63%	-6,77%	-23,80%

OBBLIGAZIONI - tassi e spread							
Tassi	Date	Last	4-dic-14	28-nov-14	24-ott-14	31-ott-13	31-dic-13
2y germania	EUR	12/5/2014	0,022	-0,02	-0,01	-0,01	0,21
5y germania	EUR	12/5/2014	0,221	0,14	0,11	0,17	0,30
10y germania	EUR	12/5/2014	0,737	0,77	0,70	0,89	1,29
2y italia	EUR	12/5/2014	0,498	0,528	0,487	0,65%	1,257
Spread Vs Germania			81	54	52	69	104
5y italia	EUR	12/5/2014	0,963	0,991	0,956	1,248	2,730
Spread Vs Germania			84	85	84	108	181
10y italia	EUR	12/5/2014	1,998	2,056	2,054	2,556	4,125
Spread Vs Germania			124	126	133	162	220
2y usa	USD	12/5/2014	0,548	0,54	0,47	0,39	0,38
5y usa	USD	12/5/2014	1,995	1,37	1,48	1,30	1,74
10y usa	USD	12/5/2014	2,287	2,23	2,16	2,27	3,05
EURIBOR			4-dic-14	28-nov-14	24-ott-14	31-ott-13	31-dic-13
Eurobor 1 mese	EUR	12/5/2014	0,022	0,25	0,02	0,01	0,22
Eurobor 3 mesi	EUR	12/5/2014	0,081	0,53	0,08	0,09	0,29
Eurobor 6 mesi	EUR	12/5/2014	0,176	0,45	0,18	0,19	0,39
Eurobor 12 mesi	EUR	12/5/2014	0,528	0,60	0,55	0,34	0,56



Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario né configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.